



NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE NECESSARIE ALLA GESTIONE DEL CICLO DI VITA DI CONTRATTI PUBBLICI AFFERENTI ALLE FORNITURE DI BENI O AGLI APPALTI DI SERVIZI EX ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

Sommario

Parte I	Disposizioni comuni e criteri
Art. 1	Ambito di applicazione regolamentare
Art. 2	Esclusioni dall'ambito di applicazione regolamentare
Art. 3	Finalità degli incentivi e definizioni regolamentari
Art. 4	Personale destinatario degli incentivi per le funzioni ed attività tecniche
Art. 5	Attività tecniche incentivabili per ciascuna procedura
Art. 6	Individuazione dei soggetti destinatari e criteri per la scelta
Art. 7	Requisiti degli incaricati e conflitto di interesse
Art. 8	Quantificazione dell'ammontare delle risorse per ciascun intervento
Art. 9	Graduazione della misura incentivante per procedure interamente gestite dall'Azienda
Art. 9-bis	Graduazione della misura incentivante per contratti su accordi e convenzioni Estar
Art. 10	Criteri di ripartizione dell'incentivo all'interno dei gruppi di lavoro
Art. 10-bis	Criteri di ripartizione in caso di contratti su accordi e convenzioni Estar

Parte II	Erogazione delle somme
Art. 11	Limiti di impiego individuale per forniture e servizi
Art. 12	Verifica delle attività svolte – Applicazione di eventuali riduzioni
Art. 13	Liquidazione annuale degli incentivi
Art. 14	Disposizioni finali e norma transitoria per incentivi ex art. 113 vecchio codice
Art. 15	Rinvii

PARTE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI E CRITERI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento viene approvato con delibera del direttore generale ed emanato in esecuzione dell'articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito “Codice”, normativa efficace per le procedure avviate dal 1° luglio 2023. Esso riguarda le attività e funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del codice, che vengono svolte dal personale durante il “ciclo di vita” del contratto nelle sue varie fasi articolate in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
2. La nuova normativa sui contratti pubblici, che conferma in via generale l'esclusione di incentivi per le funzioni ed attività tecniche svolte dai dirigenti, stabilisce che il regolamento debba essere adottato da ciascuna amministrazione secondo il rispettivo ordinamento, senza più prevedere espressamente la contrattazione integrativa aziendale, tuttavia atteso che l'ultimo CCNL per il personale non dirigente del comparto sanità (triennio 2019 – 2021), siglato il 2 novembre 2022, elenca fra le materie da trattare anche i criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 9 CCNL, comma 6, lettera d), mentre il Fondo contrattuale denominato “Premialità e condizioni di lavoro” (art. 103 CCNL) include, fra l'altro, le risorse di cui all'art. 113 del soppresso D.Lgs. 50/2016 (cfr. art. 103, comma 5, lettera d, del CCNL), si ritiene che tale passaggio sia tuttora necessario, pur in vigenza del nuovo codice, trattandosi di incentivi al personale, ancorchè contabilizzati sul costo dell'intervento.
3. Il presente regolamento contiene pertanto le disposizioni in merito alla definizione ed all'utilizzo delle risorse per le svolgimento delle attività tecniche di cui all'allegato I.10 del codice relativamente ai contratti di cui all'art. 13 del nuovo codice per appalti di servizi e di forniture, inclusi i contratti di partenariato pubblico privato e di concessione, purché essi comportino una spesa per l'Azienda USL, secondo le definizioni di cui all'allegato I.1 del medesimo codice, indipendentemente dal fatto che il contraente dell'appalto o della concessione sia stato individuato, o meno, con procedura ad evidenza pubblica o con affidamento diretto o con procedure negoziate, ed anche nel caso in cui l'Azienda USL si avvalga della centrale di committenza regionale Estar.
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, secondo periodo del codice, il regolamento sull'incentivazione si applica agli appalti di servizi e forniture nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Art. 2 – Esclusioni dall'ambito di applicazione regolamentare

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dedicato agli incentivi al personale del comparto non dirigente per le attività tecniche necessarie alla completa gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici di forniture di beni e/o di appalto di servizi, le attività tecniche che fanno capo al dipartimento tecnico e del patrimonio, ossia quelle:
 - a) per gli appalti di lavori e di opere pubbliche;
 - b) per i servizi di architettura ed ingegneria;
 - c) per servizi di facility management;
 - d) per forniture di beni e servizi gestiti dal dipartimento tecnico ed appaltati da altre centrali di committenza (Consip; CET Consorzio Toscana Energia).
2. Gli incentivi per le attività di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono difatti disciplinati da apposito e separato nuovo regolamento proposto al tavolo trattante dal Dipartimento Tecnico e del Patrimonio ed approvato dalla direzione generale con delibera *ad hoc*.
3. Non rientrano neppure nell'ambito di applicazione del presente regolamento le attività tecniche svolte dai dirigenti impegnati nelle opere PNRR ex art. 5, comma 8, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023. Tale normativa ha stabilito che per gli

anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del (precedente) codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite (tetto sui fondi contrattuali) di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. Gli incentivi per le attività di cui al precedente comma 3 restano infatti disciplinati dai pregressi regolamenti aziendali già approvati nella vigenza del pre esistente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (art. 113), secondo quanto all'epoca approvato con delibere del direttore generale n. 268 (servizi e forniture) e n. 269 (lavori e servizi di ingegneria), entrambe adottate in data 10 marzo 2021, con l'unica avvertenza che, fra il personale partecipante, figurano stavolta anche i dirigenti per interventi PNRR, previa disapplicazione dell'originaria esclusione, purché essi svolgano una delle attività incentivabili di cui all'art. 113 del soppresso codice D.Lgs. 50/2016.
5. Non danno comunque luogo alla determinazione di incentivi, anche per forniture di beni e/o servizi di cui all'art. 1:
 - gli affidamenti a società "in house", le convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o con enti e soggetti privati del terzo settore per l'amministrazione condivisa o le convenzioni che prevedono il rimborso delle spese o, comunque, gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;
 - le procedure (ciclo di vita del contratto) relative al convenzionamento col privato accreditato in ambito sanitario (erogazione prestazioni in nome e per conto SSR), socio sanitario e socio assistenziale;
 - le procedure relative ai contratti "esclusi" dall'applicazione del nuovo codice ex art. 56 del medesimo codice o per i servizi non economici di interesse generale che si riferiscono all'esercizio delle prerogative dei pubblici poteri (quali la sanità, i servizi di sicurezza sociale, etc), servizi che non sono soggetti alla disciplina della concorrenza;
 - le procedure relative ai contratti "attivi" ed ai contratti "a titolo gratuito", anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico per l'amministrazione dell'Azienda USL, anche indiretto;
 - le procedure (ciclo di vita del contratto) relative a servizi o forniture nei quali non venga nominato un direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 45, comma 2, secondo periodo del Codice;
 - le attività utili per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato di cui agli articoli 77 e 78 del codice.
6. Ciò premesso, le disposizioni del presente regolamento non si applicano al personale con qualifica dirigenziale, come sancito in via generale dall'art. 45, comma 4, del Codice.

Art. 3 – Finalità degli incentivi e definizioni regolamentari

1. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento dell'ideazione, realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte degli affidamenti di servizi e forniture, nei tempi, costi e qualità previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
2. Ai fini della applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) CODICE: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 intitolato "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti

- pubblici” (in seguito codice o nuovo codice).
- b) **REGOLAMENTO REGIONALE:** il nuovo regolamento che sarà emanato per aggiornare quello vigente a seguito delle novità di cui al sopravvenuto codice e che sostituirà l'attuale DPGRT n. 7/R del 13 febbraio 2018 di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale di Estar (di seguito regolamento regionale).
 - c) **ESTAR** ente di supporto tecnico amministrativo regionale che svolge, fra l'altro, le funzioni di centrale di committenza per le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
 - d) **AZIENDA (USL od Azienda Sanitaria):** tutte le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, ad esclusione di Estar, ed incluse le Società della Salute.
 - e) **RUP: il Responsabile Unico del Progetto (Project Manager),** nonché dei tempi, dei costi e della qualità dell'intervento, soggetto previsto dall'art. 15 del codice e dall'Allegato I.2 del medesimo codice (attività del RUP). Come stabilito dall'art. 15, comma 9, del codice e dall'art. 9, comma 7, dell'Allegato I.2 al codice, in caso di interventi effettuati per il tramite della centrale di committenza Estar, sia l'Ente regionale, sia l'Azienda, nominano ciascuno un RUP per le attività di rispettiva competenza con compiti e funzioni determinati dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, in particolare i compiti del RUP Estar riguardano le attività dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'Azienda appaltante.
 - f) **RP (Responsabile del Procedimento):** si intende il Responsabile di una o più fasi del procedimento di gestione del ciclo di vita dell'appalto, in particolare il Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (RES);
 - g) **RPA (Responsabile del Procedimento Amministrativo):** il Responsabile per la fase di affidamento del contratto.
 - h) **RUP ESTAR:** il soggetto che svolge le attività di cui all'art. 9 dell'Allegato I.2 del codice nel caso di acquisti aggregati, di acquisti centralizzati e di centrale di committenza per conto di una o più aziende sanitarie. Tale soggetto è normalmente anche RPA per la fase di affidamento del contratto.
 - i) **RUP AZIENDA:** il soggetto che all'interno dell'Azienda svolge tutte le attività di competenza del RUP dell'intervento, questi è anche di solito RP per la fase di esecuzione (RES).
 - j) **RES:** il soggetto che svolge le attività di cui all'art. 8 dell'Allegato I.2 del codice, ossia il RP per le fasi di (programmazione e progettazione, limitatamente a quanto di competenza all'interno dell'Azienda), e di esecuzione.
 - k) **DEC:** il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 114, comma 8, del codice, dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al codice, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al codice.
 - l) **COLLABORATORI del RUP, del RP, del RPA, del RES, del DEC (c.d. ADEC o direttori operativi** ex art. 32, comma 4, dell'Allegato II.14 al codice): i soggetti, formalmente incaricati per collaborare nello svolgimento di attività di competenza, a seconda dei casi, del RUP, del RPA, del RES o del DEC.
 - m) **DIRETTORE UOC/RESPONSABILE UOS:** il dirigente della struttura organizzativa professionale a cui è attribuito il procedimento operativo della singola fornitura o servizio (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) e che è tenuto alla proposta degli atti di conferimento, verifica dell'esecuzione e liquidazione di cui al presente regolamento. Tale espressione è da intendersi riferita anche a dirigenti titolari di altra struttura aventi la medesima funzione in relazione alla organizzazione interna.
 - n) **DIRETTORE DIPARTIMENTO/DIRETTORE AREA:** il dirigente della struttura organizzativa funzionale a cui fa capo la struttura operativa di cui alla precedente lettera m). Tale dirigente è tenuto alla adozione degli atti di conferimento o riconoscimento degli incarichi per funzioni ed attività tecniche, verifica e liquidazione di cui al presente regolamento. L'espressione è da intendersi riferita anche a dirigenti titolari di altra struttura apicale in assenza di Dipartimenti.

Art. 4 – Personale destinatario degli incentivi per le funzioni ed attività tecniche

1. Il presente regolamento si applica anche agli incarichi conferiti da Estar o dall'Azienda o dalla Società della Salute ai propri dipendenti ed a quelli di altri enti /amministrazioni pubbliche che abbiano svolto prestazioni incentivabili previo accordo tra le amministrazioni titolari del rapporto di impiego ed al personale di altre amministrazioni pubbliche comandato presso Estar o presso l'Azienda Sanitaria o presso la Società della Salute (SdS). Il regolamento si applica anche alle prestazioni proprie della Centrale unica di committenza regionale, di cui al comma 8 dell'art. 45 del Codice.
2. In particolare sono interessati al presente regolamento, nel caso di appalti di servizi e di forniture per i quali sia stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC):
 - i soggetti appartenenti al personale non dirigente del comparto, a qualsiasi ruolo essi appartengano (sanitario, socio sanitario, professionale, tecnico, amministrativo) incaricati in qualità di RUP, RPA, RP, RES, DEC, ADEC, per lo svolgimento di funzioni od attività incentivate ed elencate all'articolo successivo e connesse all'acquisizione di servizi o forniture, anche di servizi socio sanitari o sociali od assimilati di cui agli articoli 127 – 129 del codice, sopra e sotto soglia UE. Occorre tenere conto, infatti, che la maggior parte degli appalti di forniture e di servizi impongono il coinvolgimento di personale di unità organizzative diverse da quella a cui afferiscono i dipendenti che hanno curato l'affidamento o che devono vigilare sull'esecuzione;
 - i collaboratori dei soggetti di cui sopra, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie o nell'atto ricognitivo periodico di liquidazione in relazione alle attività svolte. Per collaboratori s'intendono coloro che, a qualsiasi ruolo appartengano (sanitario, socio sanitario, professionale, tecnico, amministrativo), in rapporto alla singola funzione od attività specifica, assumono la responsabilità inerente l'incarico affidatogli dal Direttore UOC/UOS/Coordinatore competente, oppure anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. In base a quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Art. 5 – Attività tecniche incentivabili per ciascuna procedura

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del codice, le prestazioni retribuibili al personale di cui all'articolo precedente, riguardano quelle previste per la gestione delle forniture di beni e degli appalti di servizi solo nel caso in cui sia nominato anche il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
2. In particolare, come previsto dall'Allegato I.10 del codice, le attività tecniche incentivabili (per la parte di competenza di servizi e forniture) riguardano le seguenti funzioni od attività svolte dai dipendenti incaricati della gestione del ciclo di vita di procedure di affidamento di servizi e forniture avviate dopo il 1° luglio 2023:
 - la programmazione della spesa per investimenti;
 - l'attività del responsabile unico del progetto (RUP);
 - la collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto;
 - l'attività dei responsabili di fase e degli addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento (RP / RES / RPA e loro collaboratori);
 - la redazione del progetto dell'intervento (livello unico per forniture e servizi ex art. 41, comma

- 12, del codice)
 - il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - la predisposizione dei documenti di gara
 - la direzione dell'esecuzione (DEC), l'attività dei direttori operativi dell'esecuzione e dei collaboratori del direttore dell'esecuzione (c.d. ADEC)
 - il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 - il collaudo tecnico amministrativo
 - la regolare esecuzione
 - la verifica di conformità finale.
3. Le funzioni svolte assumono rilevanza ai fini dell'incentivo solo quando si perviene alla stipula di un contratto di fornitura di beni e/o di servizi, alla stipula di accordo quadro, di una convenzione o di un contratto attuativo, purché l'appalto richieda la nomina del direttore dell'esecuzione ai sensi all'art. 114, comma 8, del codice, dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al codice, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al codice.

Art. 6 – Individuazione dei soggetti e criteri di scelta

1. Ferma restando la nomina del Responsabile del Progetto (RUP) e dei Responsabili di fase (RPA, RP, RES) a mezzo di apposito provvedimento da parte dell'organo di vertice (o del Dirigente competente in base all'assetto organizzativo dell'Azienda Sanitaria o dell'Ente), il conferimento degli altri incarichi che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento, purché sia stata prevista la nomina del DEC, è disposto dal Direttore del Dipartimento/o di Area o dal Direttore della UOC/UOS competente alla gestione delle attività, su proposta del RUP qualora il dirigente non rivesta l'incarico di RUP o, a seconda dei casi, su proposta del RPA o del RP/RES, con nomina che viene formalizzata nel provvedimento o decisione di contrarre oppure con lettera di incarico a seguito degli atti di programmazione o di quelli di esecuzione od anche negli atti ricognitivi dell'attività svolta in sede di liquidazione.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto, considerato che per ragioni inerenti l'organizzazione aziendale le procedure di appalto coinvolgono normalmente personale di strutture organizzative diverse da quella a cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento:
 - delle competenze, dei carichi di lavoro e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi rispettando, per quanto compatibile con la realtà organizzativa dell'ente, il criterio di rotazione;
 - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare le funzioni/attività dei dipendenti individuati secondo i tempi da rispettare in conformità alla programmazione dell'intervento.
4. Il dirigente che ha formalizzato con provvedimento la nomina può, su iniziativa del RUP, del RPA, del RP di fase (RES), con provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento ed attribuirli ad altro personale. Con il medesimo provvedimento il dirigente competente può stabilire la quota eventualmente da assegnare alle attività svolte sino al momento della revoca o della modifica.
5. Gli incarichi possono essere conferiti anche a dipendenti a tempo determinato o che prestano

servizio presso l'Azienda o l'Estar in comando da altre amministrazioni.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento di cui al primo comma assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti, dei sub procedimenti e delle attività assegnate.

Art. 7 – Requisiti degli incaricati e conflitto di interesse

1. I soggetti di cui all'articolo precedente possono essere destinatari di incarichi anche riferiti a più appalti di servizi e forniture. Essi devono possedere competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.
2. I requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture sono quelli descritti all'art. 5 dell'Allegato I.2 al codice. Tali requisiti devono intendersi necessari anche per acquisire incarichi di RPA, RP di fase, RES, fermo restando che tali requisiti sono valutati in relazione al profilo professionale di appartenenza ed al contenuto delle funzioni da svolgere.
3. Come previsto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato I.2 al codice, non possono essere conferiti incarichi nell'ambito di appalti pubblici a soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego).
4. Neppure possono essere destinatari di incarico coloro che si trovino, in relazione al singolo appalto, in situazione di conflitto d'interesse (ovvero in una posizione o situazione di minaccia all'imparzialità ed indipendenza), come previsto dall'art. 16 del codice. Qualora designato, il personale che si trova in conflitto d'interessi è tenuto a darne immediata comunicazione alla propria amministrazione.

Art. 8 – Quantificazione dell'ammontare delle risorse per ciascun intervento

1. L'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche viene determinato, quale valore da inserire nel quadro economico dell'intervento, in misura non superiore al 2% dell'importo dell'appalto di servizi o di forniture posto a base della procedura di affidamento.
2. Esso rientra nel costo programmato dell'intervento a bilancio, ma è calcolato inizialmente come valore puramente teorico in relazione alla spesa di personale.
3. L'ammontare delle risorse finanziarie a tal fine stanziato non diventa quindi un "fondo", non è assimilabile ai fondi costituiti per la retribuzione accessoria del personale e non costituisce, a fine esercizio, debito verso i dipendenti in quanto il costo viene effettivamente rilevato in contabilità, per forniture di servizi e beni di consumo, solamente nella fase di liquidazione per essere imputato al costo del relativo intervento. In caso di acquisto di cespiti ammortizzabili, il costo viene rilevato a patrimonio contestualmente alla liquidazione degli incentivi.
4. Al termine di ogni esercizio, sulla base delle regole stabilite nei successivi articoli si determinano, da parte di ciascuna amministrazione (Estar e Aziende), gli incentivi maturati di competenza dell'esercizio da liquidare effettivamente per la successiva distribuzione.
5. Le somme effettivamente liquidate costituiscono poi un aumento di importo variabile di anno in anno delle risorse del Fondo contrattuale "Premialità e condizioni di lavoro" (art. 103 CCNL personale non dirigente del comparto sanità 02/11/2022), ancorché contabilizzate al conto economico di riferimento per i costi delle pertinenti forniture o servizi.
6. L'ammontare teorico è costituito da una somma non superiore al 2%, meglio specificata agli articoli successivi, modulata sull'importo posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi o sconti (somma comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico della amministrazione) da riconoscere per lo svolgimento delle attività tecniche sopra indicate.
7. Nel caso di gare svolte da Estar o da altre centrali di committenza con gli strumenti di aggregazione, l'Azienda calcola l'importo sulla base del proprio contratto attuativo od importo di acquisto, sempre che l'esecuzione contrattuale richieda la nomina del DEC.

Art. 9 – Graduatoria della misura incentivante per procedure il cui ciclo di vita è interamente gestito dall'Azienda USL

1. Per ogni intervento od appalto di forniture e di servizi è calcolato un ammontare di risorse finanziarie per attività tecniche, da inserire nel quadro economico dell'intervento in misura non superiore al 2% dell'importo dell'appalto di servizi o di forniture posto a base della procedura di affidamento secondo la seguente formula:

$$2\% * PE * PC$$

ove

PE = Parametro Entità

PC = Parametro complessità

2. Il **PARAMETRO DI ENTITA'** (PE) viene ricavato dagli scaglioni riportati nella seguente tabella:

Importo della procedura di affidamento - Parametro di entità (PE)		
Da Euro	A Euro	PE
0,00	215.000,00	0,70
215.000,01	750.000,00	0,60
750.000,01	5.000.000,00	0,40
5.000.000,01	25.000.000,00	0,30
Oltre 25.000.000	//	0,20

3. Il **PARAMETRO DI COMPLESSITA'** (PC), invece, viene invece definito dalla tabella che segue ed è stabilito a priori dal dirigente responsabile della struttura che gestisce il procedimento afferente l'appalto di forniture o di servizi, d'intesa con il RUP o con il RPA o il RES.

Descrizione	PC
Realizzazione di appalti di servizi o di forniture di elevata complessità, nella definizione delle procedure di affidamento o nel controllo dell'esecuzione che necessitano di specifiche professionalità interne e/o particolari procedure di verifica con appositi gruppi di lavoro durante l'intero periodo contrattuale. La concessioni di servizi viene definita complessa di default, salva diversa determinazione, qualora sia previsto un contributo a carico della parte pubblica o un prezzo a carico della parte pubblica per alcune attività rese dal concessionario.	1
Realizzazione di appalti di servizi o di forniture di ordinaria complessità, nella definizione delle procedure di affidamento o nel controllo dell'esecuzione che necessitano professionalità comuni per appalti ricorrenti.	0,75

4. L'ammontare delle risorse finanziarie per attività tecniche da inserire nel quadro economico dell'intervento sarà quindi pari al risultato della predetta formula: **2% * PE * PC**
5. Solamente l'80% di questo ammontare (lordo), ossia l'80% di 2%*PE*PC può essere poi destinato a remunerare le attività tecniche effettivamente svolte dal personale incaricato secondo i criteri di cui all'art. 10 (in particolare e per analogia a quanto stabilito per le gare Estar, il 20% di tale 80%

serve per remunerare le funzioni svolte sino all'aggiudicazione della gara o sino all'approvazione della procedura e l'80% di tale 80% di $2\% \cdot PE \cdot PC$ è destinato a remunerare le attività successive di esecuzione e di verifica di conformità o di regolare esecuzione); l'altro 20% di $2\% \cdot PE \cdot PC$, con esclusione delle somme provenienti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti con destinazione vincolata, viene utilizzata od impiegata dall'amministrazione per le finalità di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del codice.

Art. 9bis – Graduatoria della misura incentivante in caso di utilizzo di strumenti di acquisto o di negoziazione su accordi quadro o su convenzioni Estar

In caso di utilizzo da parte dell'Azienda di strumenti di acquisto o di negoziazione su accordi quadro o su convenzioni Estar (o di altre centrali di committenza), considerato che ai sensi dell'art. 45, comma 8, le somme destinate alla remunerazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle centrali di committenza non possono essere superiori al 25%, la quota massima teorica del 2%, indicata all'art. 8, comma 1, del presente regolamento viene così ripartita:

- **0,4 %** per l'incentivazione delle **attività connesse alla gara** (Corrispondenti al **20%** della quota massima teorica del 2%);
- **1,6 %** per l'incentivazione delle **attività connesse alla fase esecutiva** e di verifica conformità o di regolare esecuzione (Corrispondenti al **80%** della quota massima teorica del 2%);

In tal caso i coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche è calcolato dall'Azienda USL sul valore del proprio contratto attuativo / strumento di acquisto / adesione in misura non superiore al 1,6%

Per ciascun contratto, in sede di avvio della fase esecutiva, viene inoltre stabilito a priori dal RUP- RES d'intesa con il dirigente responsabile della struttura di supporto stabile al RP-RES un **PARAMETRO DI COMPLESSITA'** (PC) graduato secondo i criteri della tabella seguente:

Descrizione	PC
Contratti ad <u>elevata complessità</u> , sia nella programmazione/progettazione che nell'esecuzione che in fase di controllo necessitano di specifiche professionalità interne e/o di un gruppo di lavoro multiprofessionale e/o particolari procedure di verifica della soluzione progettuale proposta tramite applicazione di check-list di controllo o altri strumenti simili durante l'intero periodo contrattuale. La concessione di servizi viene definita complessa di default, salva diversa determinazione, qualora sia previsto un contributo a carico della parte pubblica o un prezzo a carico della parte pubblica per alcune attività rese dal concessionario.	1 (Alto)
Contratti di <u>media complessità</u> , sia nella programmazione/progettazione che nell'esecuzione che in fase di controllo <u>non</u> necessitano di specifiche professionalità interne e/o di un gruppo di lavoro multiprofessionale ma che necessitano comunque di particolari procedure di verifica della soluzione progettuale proposta tramite applicazione di check-list di controllo o altri strumenti simili durante l'intero periodo contrattuale.	0,70 (Medio)
Contratti di <u>ordinaria complessità</u> sia nella programmazione/progettazione che nell'esecuzione che in fase di controllo <u>non</u> necessitano di specifiche professionalità interne e/o di un gruppo di lavoro multiprofessionale e che in fase di controllo dell'esecuzione non richiedono particolari procedure di verifica (Es: fornitura continuativa di beni standardizzati o fornitura di beni "una tantum")	0,4 (Basso)

L'80% delle risorse disponibili come sopra calcolate per ciascun contratto vengono a loro volta allocate in

corrispondenza delle varie funzioni come da tabella sotto riportata. Dette risorse costituiscono quelle effettivamente erogabili al personale afferente alla singola funzione.

Funzione attività	Totale % delle risorse
RUP – RES (nel caso le figure siano distinte, 12,5% ciascuno)	25
DEC	25
Collaboratori RUP-RES in fase di avvio e in fase esecutiva	15
Direttori Operativi e Collaboratori del DEC, o ADEC	20
Attività di collaudo/Verifiche conformità/Regolare esecuzione	15
TOTALE	100

Vengono comunque definiti degli incentivi massimi erogabili pro capite per funzione relativamente alla singola procedura, strettamente collegati al PARAMETRO DI COMPLESSITA' (PC) l'indice di complessità della procedura. Per i contratti di durata i tetti sotto indicati sono da intendersi annuali.

Funzione attività	MAX Inc.vo PC Basso	MAX Inc.vo PC Medio	MAX Inc. vo PC Alto
RUP – RES (se esistono entrambe le figure limite dimezzato)	€ 2.600	€ 4.550	€ 6.500
DEC	€ 2.600	€ 4.550	€ 6.500
Collaboratori RUP-RES in fase di avvio e in fase esecutiva	€ 1.040	€ 1.820	€ 2.600
Direttori Operativi e Collaboratori del DEC, o ADEC	€ 1.040	€ 1.820	€ 2.600
Attività di collaudo	€ 1.040	€ 1.820	€ 2.600

Art. 10 – Criteri di ripartizione dell'incentivo all'interno dei gruppi di lavoro per contratti il cui ciclo di vita è interamente gestito dall'Azienda USL

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture il cui ciclo di vita è interamente gestito in proprio dall'Azienda USL, gara o procedura inclusa, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, tenuto conto che lo stesso soggetto può essere incaricato di più fasi, qualora ciò sia compatibile, fermo restando che anche in tal caso il DEC deve essere persona diversa dal RUP/RES. Per analogia a quanto stabilito per le gare Estar, il 20% delle risorse per incentivi è destinato a remunerare le funzioni svolte sino all'aggiudicazione della gara o sino all'approvazione della procedura e l'80% delle risorse per incentivi allo scopo di remunerare le attività successive di esecuzione e di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Tabella n. 1

Attività tecnica/addetti	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	2
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	15
Collaboratori del responsabile unico del progetto (nota 1)	10
Responsabili di procedimento di fase (nota 2):	

• Programmazione, progettazione ed esecuzione (RP - RES)	20
• Affidamento (RPA)	8
Collaboratori dei responsabili di fase (nota 2)	10
Redazione del progetto (livello unico)	5
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (nota 3)	3
Predisposizione dei documenti di gara (nota 4)	2
Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC)	10
Direttori operativi e collaboratori del DEC (ADEC) (nota 5)	10
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (nota 6)	3
Collaudo tecnico amm.vo, verifica conformità, regolare esecuzione (nota 7)	2
Totale	100%

Nota 1: se individuati; diversamente la percentuale si somma a quella del RUP (inoltre, normalmente il RUP cura anche la programmazione dell'investimento in caso di forniture di cespiti ammortizzabili);

Nota 2: se individuati; diversamente la percentuale si somma a quella spettante, rispettivamente, al RUP o al pertinente RP di fase;

Nota 3: se affidata a soggetto diverso da quello che ha predisposto il progetto; diversamente la percentuale si somma quella del progettista (di solito il RPA della fase di affidamento, che può coincidere con il RUP, cura anche la redazione del progetto e la predisposizione dei documenti di gara, salvo il caso della istituzione dei Collegi Tecnici);

Nota 4: se affidata a soggetto diverso dal RPA della fase di affidamento; diversamente la percentuale si aggiunge a quella del RPA (o del RUP se coincidente) o dei suoi collaboratori;

Nota 5: se individuati; diversamente la percentuale si aggiunge a quella spettante al DEC;

Nota 6 e Nota 7: qualora trattasi di attività svolta da soggetti diversi da DEC od ADEC, diversamente la percentuale si somma a quella del DEC o degli ADEC.

2. L'incentivo non corrisposto perché relativo ad attività non svolte, oppure svolte da dirigenti, non può essere aggiunto alle percentuali spettanti ai collaboratori e costituisce economia di bilancio.
3. L'incentivo non corrisposto perché relativo ad attività svolte da personale esterno all'Azienda o esterno ad Estar o esterno a quello dei comuni assegnato funzionalmente alle zone – distretto / società della salute, purché non erogato all'amministrazione di provenienza, o perché privo dell'attestazione del dirigente circa l'effettivo svolgimento, viene destinato ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dell'art. 45 del codice per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 45 del codice.

Art. 10 Bis – Criteri di ripartizione dell’incentivo all’interno dei gruppi di lavoro in caso di utilizzo da parte dell’Azienda USL di strumenti di acquisto o di negoziazione su accordi quadro o su convenzioni Estar

Nel caso previsto dal precedente articolo 9-bis, i coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro della fase esecutiva (sull’importo pari all’80% delle risorse disponibili calcolate come da precedente art. 9-bis) nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, tenuto conto che lo stesso soggetto può essere incaricato di più fasi, qualora ciò sia compatibile, fermo restando che anche in tal caso il DEC deve essere persona diversa dal RUP/RES:

Tabella n. 2

Funzione/Attività tecnica/Addetti	Incidenza percentuale	Incidenza % risorse (come da regolamento Estar)
RUP aziendale – Responsabile fase di programmazione ed esecuzione (RP-RES: nel caso vi sia il RUP ed il RES l’incidenza è ripartita a metà)	25	25%
Direttore esecuzione contratto (DEC)	25	25%
Coordinamento sicurezza in fase esecuzione (se diverso da DEC o ADEC 3%, altrimenti confluisce nella % di DEC o ADEC)		
Collaboratori Resp. Fase (RP-RES) in fase AVVIO (Struttura Supporto Stabile)	3,75	15%
Collaboratori Resp. Fase (RP-RES) in fase AVVIO (Struttura Supporto amm.va specifica)	1,25	
Collaboratori Resp. Fase (RP-RES) in fase ESECUTIVA (Struttura Supporto Stabile)	0,075	
Collaboratori Resp. Fase (RP-RES) in fase ESECUTIVA (Struttura Supporto amm.va specifica)	7,675	
Collaboratori Resp. Fase (RP-RES) in fase ESECUTIVA (Comunicazioni Obbligatorie per conto RP-RES)	2,25	
Direttori Operativi e Collaboratori del DEC, o ADEC, (se individuati, diversamente la percentuale si aggiunge a quella del DEC)	20	20%
Collaudatore tecnico (se attività svolta da persona diversa da DEC o ADEC, altrimenti la percentuale si aggiunge a quella del DEC/ADEC)	10	15%
Collaboratori del DEC (struttura supporto specifica) per collaudo tecnico amm.vo, verifica conformità, regolare esecuzione, verifica conformità in corso esecuzione e finale (se soggetti diversi dal DEC o dal Collaudatore, altrimenti la percentuale si aggiunge a DEC, ADEC o Collaudatore)	5	
	100%	100%

L’incentivo non corrisposto perché relativo ad attività non svolte, oppure svolte da dirigenti, non può essere aggiunto alle percentuali spettanti ai collaboratori e costituisce economia di bilancio.

L’incentivo non corrisposto perché relativo ad attività svolte da personale esterno all’Azienda o esterno ad Estar o esterno a quello dei comuni assegnato funzionalmente alle zone – distretto / società della salute, purché non erogato all’amministrazione di provenienza, o perché privo dell’attestazione del dirigente circa l’effettivo svolgimento, viene destinato ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dell’art. 45 del codice per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 45 del codice.

PARTE 2 – EROGAZIONE DELLE SOMME

Art. 11 – Limiti di impiego individuale

1. Gli incentivi per attività tecniche complessivamente maturati (erogati con criterio di cassa) a ciascun dipendente nel corso dell'anno solare, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il tetto individuale percepito dal dipendente, sempre calcolato su base annua, di Euro 13.000,00. Tale massimale si calcola prendendo a riferimento l'importo totale lordo della voce retributiva stipendiale afferente alle competenze per funzioni tecniche come da voce economica inserita nel cedolino stipendiale, ossia le competenze al lordo di Irpef e di ritenute a carico del dipendente che, come è noto, sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'Azienda e dell'Irap.
2. L'incentivo eccedente tale massimale viene destinato ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dell'art. 45 del codice per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 45 del codice.

Art. 12 – Verifica attività svolte – Eventuali riduzioni

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento in capo al Dipartimento/Area competente, previa istruttoria e referto del Direttore UOC/UOS o del Dirigente della struttura preposta all'acquisizione di servizi o forniture o alla gestione di fase o all'esecuzione contrattuale, su proposta, a seconda dei casi, del RUP, o del RP, RES o del RPA, qualora tali incarichi non siano ricoperti dal dirigente.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del codice, che obbliga ad operare riduzioni delle risorse finanziarie a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti nel quadro economico.
3. Qualora durante l'affidamento di forniture e servizi si verificano aumenti di costo dovuti ad errori inerenti la progettazione o la predisposizione ed il controllo del bando o dei documenti di gara, o della vigilanza sulla regolare esecuzione, l'incentivo spettante ai soggetti responsabili viene ridotto in misura direttamente proporzionale all'aumento di costo rispetto al valore dell'importo contrattuale della fornitura o del servizio.
4. Qualora nella gestione del ciclo di vita di contratti di forniture e servizi si verificano ritardi nello svolgimento delle varie fasi, l'incentivo dei soggetti responsabili è parimenti ridotto in misura direttamente proporzionale all'aumento dei tempi rispetto a quelli programmati.
5. L'Amministrazione procede in tal caso alla riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo servizio/fornitura per il mancato rispetto dei seguenti termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni che il RUP, il RP/RES o il RPA o il DEC sono tenuti a comunicare ai collaboratori o assistenti componenti del gruppo di lavoro o staff individuato per l'attuazione di ciascun procedimento insieme ai contenuti dell'incarico attribuito:
 - a) per le procedure di gara i termini coincidono con la programmazione e scadenario definito fra il dirigente della struttura competente e il RUP/RPA e gli addetti secondo quanto previsto nella medesima programmazione, salvo imprevisti procedurali da motivare dettagliatamente in sede di liquidazione dell'incentivo, ferma restando la prescrizione, come previsto dall'art. 17, comma 3, del codice, di concludere le procedure nei termini indicati dall'allegato I.3 del codice;
 - b) per RP/RES/DEC i termini coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore economico per l'esecuzione dei servizi o forniture comprese le sospensioni e proroghe regolarmente concesse. Nei casi di inadempienza da parte dell'appaltatore che comporti il mancato rispetto del termine contrattuale e/o la risoluzione del contratto di appalto, la riduzione riguardante l'incentivo potrà essere applicata in sede di liquidazione laddove risulti oggettivamente evidente l'inefficace azione di controllo e di formale contestazione da parte del RUP/RP/RES/DEC. Analogamente rispetto dei tempi di esecuzione concerne la corretta contabilizzazione delle prestazioni e la liquidazione delle fatture nei tempi prescritti dalla legge e

- dalle procedure imposte dall'amministrazione;
- c) per la redazione degli stati di avanzamento o le verifiche di regolare esecuzione o verifiche di conformità in corso di esecuzione per servizi e forniture, e per la relativa liquidazione, i termini coincidono con quelli determinati dall'art. 36, comma 4, dell'Allegato II.14 del codice (entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione), salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto;
 - d) per il collaudo /certificato di verifica di conformità finale / certificato di regolare esecuzione/, i termini coincidono con quelli previsti dal codice ai sensi dell'art. 116, comma 2 (ossia non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, ma per gli appalti sottosoglia in relazione ai quali il certificato di verifica conformità viene sostituito con il certificato di regolare esecuzione, il termine per il rilascio è di tre mesi come previsto dall'art. 50, comma 7, del codice) e dalle ulteriori norme vigenti in materia, incluso il maggiore eventuale tempo necessario per l'esecuzione oggetto di contestazione all'appaltatore o per l'acquisizione di documenti o certificazioni necessarie alla collaudazione.
6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata alle singole funzioni in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi eccedenti e non conformi rispetto a quanto riportato ai punti soprastanti, alle disposizioni impartite ed alle norme del presente regolamento ed è posta in detrazione dai compensi calcolati periodicamente. Sono tenuti in considerazione solo gli incrementi dei tempi e dei costi direttamente imputabili alla attività dei soggetti destinatari degli incarichi e non dipendenti da inerzia o ritardi attribuibili a soggetti terzi.
7. Il RUP/RPA/RP/RES/DEC può essere escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento, con provvedimento motivato, quando, non svolga i compiti assegnati dalle norme del Codice alle altre norme attuative con la necessaria e dovuta diligenza ovvero quando venga rimosso dall'incarico, fatta salva ogni altra responsabilità e sanzione di tipo disciplinare, amministrativa e contabile.

Art. 13 – Liquidazione annuale dell'incentivo

1. Il Direttore di Dipartimento/Area competente, nell'atto con il quale individua i soggetti incaricati di cui al precedente articolo 6, stabilisce, su proposta del Direttore della UOC/Responsabile UOS, sentito il RUP/RPA/RP/RES, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la gestione degli appalti di servizi o forniture sulla base delle percentuali indicate negli articoli 10 e 10-bis e delle limitazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12.
 2. Sono oggetto di verifica, computazione e liquidazione tutte le prestazioni effettuate al 31 dicembre di ciascun anno solare riguardanti ciascun procedimento per servizi e forniture.
 3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Direttore del Dipartimento o il Direttore di Area, previa relazione del RUP / RPA / RP / RES e su proposta del direttore UOC / Responsabile UOS competente alla gestione dell'effettuazione delle attività incentivate, adotta con proprio decreto o propone alla Direzione Generale, entro 45 giorni dal termine di cui al comma 2, l'adozione del relativo atto che deve avvenire entro il 31 maggio dell'anno successivo alla maturazione del diritto di riscossione delle quote nei termini che seguono:
- Per la quantificazione ed erogazione relative ad attività relative alla programmazione della spesa per investimenti, alla progettazione dell'intervento, al coordinamento della sicurezza in fase progettazione, alla predisposizione della documentazione di gara, all'attività di RUP/RPA (responsabile della fase di affidamento) e dei loro collaboratori:
 - il dirigente direttore dell'UOC/UOS dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro

- svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore Dipartimento/Area competente assume la determinazione di liquidazione o la propone per la direzione generale.
 - La liquidazione può essere prevista anche separatamente per lotti di gara aggiudicata, purché sia stata prevista la nomina del DEC in fase di esecuzione.
- Per la quantificazione ed erogazione relativa alle attività inerenti le fasi di esecuzione dei contratti (direzione esecuzione, direttori operativi e collaboratori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di durata annuale o pluriennale, l'ammontare degli incentivi previsto nel quadro economico dell'intervento deve essere diviso per la prevista durata contrattuale (inclusi ripetizioni e rinnovi, ma escluse le proroghe se non inizialmente previste dal contratto) in ragione di mese:
 - il RP/RES documenta al Direttore dell'UOC competente/Responsabile UOS lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente Direttore dell'UOC competente/Responsabile UOS valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Direttore di Dipartimento/Area competente adotta la determinazione di liquidazione o la propone per la direzione generale;
 - Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo tecnico amministrativo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità finale:
 - il RP/RES documenta al Direttore dell'UOC competente/Responsabile UOS l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Direttore dell'UOC/Responsabile UOS competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Direttore di Area o Dipartimento competente propone od adotta la determina di liquidazione
 - 4. La determinazione dirigenziale o la delibera per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi al personale prende atto sinteticamente:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'intervento
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Art. 14 – Disposizioni finali e norma transitoria per incentivi ex art. 113 vecchio codice

1. In esecuzione della normativa di cui all'art. 226 del codice, il presente regolamento, approvato con delibera del direttore dell'Azienda, si applica alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti relativamente agli appalti di servizi e forniture avviati successivamente al 1° luglio 2023, anche per attività tecniche eseguite prima dell'adozione formale della citata delibera, purché la quantificazione

- delle risorse sia stata prevista nell'ambito del quadro economico dell'intervento e, perciò, coperto dalle previsioni di bilancio o da altri finanziamenti ad hoc.
2. Per appalti di forniture e servizi avviati successivamente al 1° luglio 2023, si intendono le procedure ed i contratti per i quali:
 - nel caso di procedure ad evidenza pubblica (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione) i bandi o gli avvisi con cui si indice la gara sono stati pubblicati dopo il 1° luglio 2023;
 - nel caso di affidamenti diretti o di procedure negoziate senza bando, gli inviti a presentare offerta sono stati spediti dopo il 1° luglio 2023
 3. Invece, le funzioni tecniche svolte da dipendenti su appalti di servizi e forniture avviati entro il 30 giugno 2023, restano disciplinate dal pre esistente regolamento degli incentivi funzioni tecniche. Pertanto, l'ultrattività della pregressa disciplina, approvata con delibere del direttore generale n. 268 e n. 269 del 10 marzo 2021 vale anche per le attività svolte dopo il 1° luglio 2023, qualora riferite ad appalti di forniture e di servizi avviati entro il 30 giugno 2023.
 4. L'ultrattività della pregressa disciplina regolamentare aziendale (delibera n. 268 e delibera n. 269/2021) prosegue, altresì, come precisato ai commi 3 e 4 del precedente articolo 2, anche per le attività tecniche svolte dai dirigenti sino al 2026, limitatamente ad interventi PNRR, purché essi svolgano una delle attività incentivabili di cui all'art. 113 del soppresso codice D.Lgs. 50/2016.
 5. Tuttavia, al fine di omogeneizzare con il regolamento funzioni tecniche di Estar, nel caso di cui al precedente comma 3, qualora trattasi di affidamenti disposti dalla centrale di committenza Estar, i criteri indicati negli articoli 9 bis e 10 bis del presente regolamento si applicano anche all'erogazione degli incentivi (ai sensi dell'art. 113 del vecchio codice) per le funzioni tecniche relative alla fase esecutiva di contratti e procedure progettate/gestite nella fase di affidamento da Estar la cui indizione è avvenuta in data successiva al 01/07/2020. In tali casi si applica un indice complessità pari ad 1,00.
 6. Gli oneri derivanti dal presente regolamento sono posti a carico dei Bilanci di Estar e delle Aziende ed imputati nei conti economici o negli stati patrimoniali sulla base della natura del servizio/bene a cui si riferiscono

Art. 15 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del Codice nonché alle altre disposizioni normative vigenti.
2. Nel caso in cui, la regolamentazione della materia, subisca essenziali modificazioni legislative, l'Azienda Sanitaria e Estar provvedono ad adeguare il presente Regolamento interno, al fine di conformarlo alle novità normative intervenute.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIAN LUIGI FERRI
DATA FIRMA: 13/04/2024 22:46:52
IMPRONTA: 37386434346634333964653938306466336336396361383963383339666337333236313461373562